

Verso il GDPR: i punti chiave della nuova cornice normativa



Docente: ing. Emilio Malizia

Programma

- **Dal Codice Privacy al Regolamento Europeo**
- **I tre pilastri del GDPR**

Le sanzioni

Sanzioni da € **10.000.000** a € **20.000.000** o **dal 2% al 4% del fatturato** mondiale nel caso in cui siano violati:



Principi
relativi al
trattamento
e al
consenso

Disposizioni
relative ai diritti
dell'interessato


Disposizioni in
materia di
trasferimento
dati

Ordine di
cessazione
del
trattamento

Si lascia agli stati membri il compito di disciplinare le regole
l'effettiva applicazione delle sanzioni amministrative.

Il problema

**Dal Codice Privacy al Regolamento Europeo,
principi di base e adempimenti di maggior rilievo**



L'agonizzante DLgs 196/2003

Nel 1996, attraverso la Legge 675, viene introdotto nel nostro ordinamento un nuovo diritto, il *diritto alla protezione dei dati personali*.

Nel 2003 tale legge è stata abrogata e sostituita dal D.Lgs 196/2003, il **“Codice in materia di protezione dei dati personali”**, *entrato in vigore il primo gennaio 2004*.

Di fondamentale importanza l'articolo d'esordio del Codice in quanto definisce il significato stesso della parola Privacy:

“chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (...)”.

Il nuovo Regolamento UE 2016/679



SAVE THE DATE

25 maggio 2018

Entra in vigore il GDPR, nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (n. 679/2016) in tutti gli stati membri dell'Unione europea.

Chi deve adeguarsi?

Tutte le Aziende stabilite sul territorio europeo e le Aziende extra UE che vendono beni o prestano servizi sul territorio europeo.

Sanzioni

Ammende fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuale.

A chi sia applica il GDPR?



Oltre ai Soggetti economici stabiliti nell'Unione Europea...

Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali di ***interessati che si trovano nell'Unione***, effettuato da un titolare del trattamento o da un ***responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione***, quando le attività di trattamento riguardano:

- ***l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione***, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
- il ***monitoraggio del loro comportamento*** nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

E tutti noi coi nostri device?



Il regolamento ***non si applica*** ai trattamenti di dati personali:

effettuati da una persona fisica per l'esercizio di ***attività a carattere esclusivamente personale o domestico.***

Attenzione: **rischio richieste risarcimento danni!**

Cos'è un “dato personale”?

«Dato personale» è

- **qualsiasi informazione** riguardante
- una **persona fisica**
- **identificata** o **identificabile** («Interessato»);

Ci sono dati e dati...

Una volta stabilito che un' Informazione è un dato personale, dobbiamo individuare la sua categoria di appartenenza, ovvero chiederci se rientra nella categoria dei:

- ✓ ***Dati personali comuni***
- ✓ ***Dati personali particolari***
- ✓ ***Dati personali giudiziari***



Perché mai?

Perché a ciascuna categoria, GDPR e Provvedimenti del Garante riservano:

- ✓ ***modalità di trattamento e***
- ✓ ***profili relativi alla sicurezza*** differenti.

I dati personali di tipo comune



Sono definiti per esclusione, ovvero:

sono tutti i dati personali ***diversi da quelli particolari o giudiziari.***

Esempi di dati personali comuni sono i dati anagrafici relativi a una persona fisica o giuridica (***nominativo, indirizzo, partita iva, codice fiscale, indirizzo email, indirizzo web, etc.***).

I dati di tipo “particolare”



I dati particolari, sono i dati personali che rivelino:

- l'origine **razziale o etnica**,
- le **opinioni politiche**,
- le **convinzioni religiose o filosofiche**, o
- l'**appartenenza sindacale**,
- nonché **dati genetici, dati biometrici** intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
- dati relativi alla **salute** o
- alla **vita sessuale o all'orientamento sessuale** della persona.

I dati di tipo “giudiziario”

Dati personali relativi:

- alle **condanne penali** e ai **reati** o
- a connesse **misure di sicurezza**



Quando posso trattare dati comuni?

Le basi legali del trattamento

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha **espresso il consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il trattamento è **necessario all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o **all'esecuzione di misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per **adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
-

d) il trattamento è necessario per la **salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che **non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato** che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Quando posso trattare dati particolari?

Le basi legali del trattamento

È vietato trattare dati particolari!



Il divieto non si applica se si verifica ***uno dei seguenti casi:***

1. l'interessato ha ***prestato il proprio consenso esplicito*** al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di trattare dati particolari;
2. il trattamento è ***necessario*** per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in ***materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (...)***

Quando posso trattare dati giudiziari?

Le basi legali del trattamento



Il trattamento dei dati giudiziari, deve avvenire soltanto:

- sotto il ***controllo dell'autorità pubblica*** o
- se ***il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri*** che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Il “consenso” come base legale

“Consenso”: qualsiasi **manifestazione di volontà**

- **libera,**
- **specificata,**
- **informata e**
- **inequivocabile**

dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il **proprio assenso**,
mediante:

- **dichiarazione o**
- **azione positiva inequivocabile**

che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

Condizioni del “consenso”

1. Per i dati sensibili, il consenso **DEVE essere "esplicito"** (anche per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22).
 2. **NON deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta"**, anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre,
 3. il titolare (art. 7.1) **DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso** a uno specifico trattamento.
 4. Il **consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni**; prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
-

5. **DEVE** essere, in tutti i casi,
 - **libero,**
 - **specifico,**
 - **informato e inequivocabile e**

 - **NON** è ammesso il consenso tacito o presunto (***no a caselle pre-spuntate su un modulo***).

6. **DEVE** essere manifestato attraverso "***dichiarazione o azione positiva inequivocabile***"

7. ***Il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento***

Quando inizia il “trattamento” dei dati?

Trattamento è

• **qualsiasi operazione** o insieme di operazioni, compiute **con o senza l'ausilio di processi automatizzati** e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come:

- la **raccolta**,
- la registrazione,
- l'organizzazione,
- la strutturazione,
- la **conservazione**, l'adattamento o la modifica, **l'estrazione**, la **consultazione**, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la **limitazione**, la **cancellazione o la distruzione**;



Le figure coinvolte

I Soggetti del trattamento sono i player, i protagonisti sullo scenario privacy delineato dal GDPR si chiamano:

1. Interessato

2. Titolare del trattamento – (IL DIRIGENTE SCOLASTICO) - Data Controller

3. DPO – Data Protection Officer

4. Responsabile del trattamento - Data Processor (DSGA)

5. Persone autorizzate al trattamento dei dati personali (Docente, Ass. Amministrativo, Coll. Scolastico, Ass. Tecnico)

L'Interessato

E' la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.

I dati personali *rimangono sempre di proprietà dell'Interessato* il quale, alle condizioni indicate nell'Informativa, può concederli *"in prestito"* ad un determinato Titolare.



Il Titolare del trattamento

Data Controller

Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, **singolarmente o insieme ad altri**, determina:

- le **finalità** e
- i **mezzi del trattamento** di dati personali;



Il DPO

Il Data Protection Officer

Chi deve nominare un DPO?

La designazione di un DPO è obbligatoria:

- ✓ se il trattamento è svolto da ***un'autorità pubblica o da un organismo pubblico***;
- ✓ se le **attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti** che richiedono il ***monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala***; oppure
- ✓ se le **attività principali** del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su ***larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati***.

Conoscenze e competenze del DPO



Il DPO “è designato in funzione delle **qualità professionali**, in particolare della **conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati**, e della **capacità di assolvere i compiti** di cui all’articolo 39”

Chi è il DPO?

Compiti del DPO

- a. informare e fornire consulenza** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti;
 - b. sorvegliare** l'osservanza del Regolamento, (...) nonché delle policy in materia di protezione dei dati personali, compresi:
 - a. l'attribuzione delle responsabilità,**
 - b. la **sensibilizzazione e la formazione del personale** che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un **parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** e sorvegliarne lo svolgimento;
 - d. cooperare con l'autorità di controllo;** e
 - e. fungere da **punto di contatto per l'autorità di controllo** per questioni connesse al trattamento
-

Il Responsabile del trattamento

Data Processor

Il Responsabile del trattamento” è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo ***che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento***

Qualora un trattamento debba essere ***effettuato per conto del titolare del trattamento***, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino

- ***garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate*** in modo tale che
- il trattamento soddisfi i ***requisiti del GDPR e***
- ***garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.***



Sub Data Processor

Un Responsabile del trattamento può nominare un altro responsabile del trattamento?

Si

Il GDPR **consente la nomina di sub-responsabili del trattamento** da parte di un responsabile per **specifiche attività di trattamento**, nel rispetto degli **stessi obblighi contrattuali** che legano titolare e responsabile primario;

Il Responsabile primario **risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile** anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile"

Persone autorizzate al trattamento



Alla luce del principio di "accountability" prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del regolamento nella sua interezza, titolari e responsabili del trattamento

mantengono in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento

così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante.

Ma cosa vuole l'Ordinamento da noi?

Il principio di "accountability"

Tenendo conto dello **stato dell'arte** e dei **costi di attuazione**, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità **per i diritti e le libertà** delle persone fisiche,

***il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento
mettono in atto
misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio...***

... al rischio di “data breach”, ovvero, la violazione di sicurezza che comporta **accidentalmente** o in modo **illecito**:

- la **distruzione**,
- la **perdita**,
- la **modifica**,
- la **divulgazione non autorizzata** o
- **l'accesso** ai dati personali trasmessi conservati o comunque trattati;

Il Titolare deve **dimostrare di rispettare i principi e il GDPR** statuisce che **questa è sua responsabilità**.

Come posso dimostrare la compliant?

Il Titolare deve:

a) Implementare idonee misure tecniche ed organizzative in grado di assicurare e dimostrare la compliance.

Questo può includere **policy interne relative alla protezione dei dati personali** quali:

- staff training
- Internal audits delle attività di trattamento
- Revisioni delle HR policy

a) Conservare idonea documentazione relativa alle attività di trattamento;

- c) Quando opportuno (o necessario) **nominare un DPO** (Data Protection Officer);
- d) Implementare misure che rispettano i **principi di PbD (Privacy by Design) e Privacy by Default**. Misure che includono:
- la **minimizzazione** dei dati personali
 - la **pseudonimizzazione**
 - la **trasparenza**
 - La possibilità per gli Interessati di **monitorare il trattamento** dei dati e
 - Creare e migliorare **funzionalità di sicurezza in modo continuo**

L'adempimento chiave del GDPR

L'Informativa all'Interessato

L'Informativa va sempre resa all'Interessato ***prima della raccolta*** dei dati personali.

Nell'Informativa, il Titolare **DEVE SEMPRE** specificare:

1. i ***dati di contatto del DPO***, ove esistente,
2. la ***base giuridica*** del trattamento, ***qual è il suo interesse legittimo*** se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché
3. ***se trasferisce i dati personali in Paesi terzi*** e, in caso affermativo, ***attraverso quali strumenti*** (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).

L'Informativa all'Interessato

Il Regolamento prevede anche **ulteriori informazioni** in quanto "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in particolare, il titolare deve

4. specificare **il periodo di conservazione dei dati** o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e

5. il **diritto di presentare un reclamo** all'autorità di controllo.

Se il trattamento comporta **processi decisionali automatizzati** (anche la **profilazione**), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche:

- ✓ la **logica di tali processi** decisionali e
- ✓ le **conseguenze previste per l'interessato**.

Modalità dell'Informativa

Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell'informativa

- che deve avere forma **concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile**;
- occorre utilizzare un **linguaggio chiaro e semplice**, e per i minori occorre prevedere informative idonee (*si veda anche considerando 58*).

L'informativa è data, **in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico** (soprattutto nel contesto di servizi online: *si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58*), anche se **sono ammessi "altri mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente**, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (*art. 12, paragrafo 1*).

Informative multistrato

Il regolamento ammette, soprattutto, ***l'utilizzo di icone*** per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ***ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa*** (art. 12, paragrafo 7);

Le icone ***dovranno essere identiche in tutta l'Ue*** e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.

Esonero dall'Informativa per dati NON raccolti dall'Interessato

Spetta al titolare, in caso di dati personali ***raccolti da fonti diverse dall'interessato***, ***valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato*** (si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b)) – a differenza di quanto prevede l'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice.

I Tre pilastri della nuova privacy compliance



Ing. Emilio Malizia - DPO

I.Accountability: dimostrabilità dell'aver rispettato il requisito normativo (regole interne + repository)

II.Privacy by design: privacy compliance e data security *prima dell'implementazione* di nuovi sistemi e/o progetti che prevedano l'utilizzo di dati personali.

III.La nuova figura del DPO (Data Protection Officer): funzione di monitoraggio e controllo.

Pilastro n° 1

Accountability: l'uscita dalla comfort zone

Il nuovo approccio nella gestione della protezione dei dati da parte delle singole organizzazioni:

✓ da un lato, il GDPR lascia **maggiore discrezionalità** al Titolare del trattamento nel decidere attraverso quali modalità tutelare i dati, abbandonando ad esempio il concetto di “misure minime” di sicurezza.

✓ D'altro lato, però, tale maggiore libertà è accompagnata dall'onere in capo a tale soggetto di **dimostrare le motivazioni che hanno portato all'adozione di una determinata decisione, oltre che di documentare le scelte effettuate.**

Non più solo carta

Il Titolare del trattamento ha l'onere di porre in essere una serie di adempimenti (ad esempio, la mappatura delle operazioni di trattamento mediante la creazione di un apposito registro), che **rendano i principi posti dalla nuova disciplina dati...**

...verificabili nei fatti.

Per capirci

Al posto di blocco il poliziotto ci chiede di dimostrare di non aver superato i 90 orari.

Le basi dell'accountability

Conformità ai principi del trattamento

a. Liceità, correttezza e trasparenza;

b. Limitazione delle finalità

c. Minimizzazione dei dati

d. Esattezza;

e. Limitazione della conservazione

f. Integrità e riservatezza

Misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la **riservatezza, l'integrità, la disponibilità** e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di **ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso** dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per **testare, verificare e valutare regolarmente** l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
-

Pilastro n° 2

Privacy by design: niente più correzioni in corsa

La conformità dei trattamenti alla normativa privacy e la sicurezza delle informazioni vanno **garantite già in fase di progettazione** di servizi o sistemi.

Esempio

Nuova app di timbratura virtuale ai fini di predisposizione dei payroll.

Pilastro n° 3

Il Data Protection Officer (DPO)

Chi deve nominare un DPO?

La designazione di un DPO è obbligatoria:

- ✓ se il trattamento è svolto da ***un'autorità pubblica o da un organismo pubblico***;
 - ✓ se le **attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti** che richiedono il ***monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala***; oppure
 - ✓ se le **attività principali** del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di ***categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati***.
-

DPO e Accountability

WP29 (Organismo consultivo UE):

*Oltre a **favorire l'osservanza attraverso strumenti di accountability** (per esempio, supportando valutazioni di impatto e conducendo o supportando audit in materia di protezione dei dati), i **DPO fungono da interfaccia fra i soggetti coinvolti:***

- ✓ *autorità di controllo,*
- ✓ *interessati,*
- ✓ *divisioni operative all'interno di un'azienda o di un ente*

Chi è il DPO?

Compiti del DPO

- a. informare e fornire consulenza** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti;
- b. sorvegliare** l'osservanza del Regolamento, (...) nonché delle policy in materia di protezione dei dati personali, compresi:
 - a. l'attribuzione delle responsabilità,**
 - b. la sensibilizzazione e la formazione del personale** che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un **parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** e sorvegliarne lo svolgimento;
- d. cooperare con l'autorità di controllo;** e
- e. fungere da **punto di contatto per l'autorità di controllo** per questioni connesse al trattamento

Conoscenze e competenze del DPO

Il DPO “è designato in funzione delle **qualità professionali**, in particolare della **conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati**, e della **capacità di assolvere i compiti** di cui all’articolo 39”

Le interazioni con le direzioni aziendali



Ing. Emilio Malizia - DPO

PARTE SPECIALE: LA PRIVACY A SCUOLA




MINORI E
CONSENSO



IL VADEMECUM
DEL GARANTE




VIDEO
SORVEGLIANZA



USO
DELL'IMMAGINE



MINORI E CONSENSO



ART. 8 REG. UE 2016/679

Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati per un minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

NEGLI ALTRI CASI IN CUI E' NECESSARIO IL CONSENSO

Ove il minore abbia un'età inferiore ai 18 anni il trattamento dei dati personali è lecito soltanto se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.



Il vademecum del Garante

ISCRIZIONI E MODULI

- Non è necessario ottenere il consenso per trattare i dati richiesti ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche;
- Non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti per il perseguimento di tale finalità.

VOTI E ESAMI

- È necessario che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali (es. DSABES).

CIRCOLARI

- È necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.


DATI SENSIBILI

- Il Garante autorizza il trattamento di dati sensibili solo per le specifiche finalità previste dalla legge o dal Vademecum.



Per quanto tempo si possono conservare le registrazioni?

La videosorveglianza a scuola



È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici

Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche.

Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro edificio pubblico o privato, possono invece essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico

Privacy & copyright art. 96 Legge n. 633/1941

"Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa"

Utilizzo dello smartphone

- Utilizzo consentito ma la Scuola può regolare o inibire uso;
- Gli studenti non possono diffondere dati raccolti senza consenso;
- Relazione annuale Garante 2017 e pubblicazione foto minori.

Gite e Recite scolastiche


Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali

L'uso delle immagini



In conclusione: Rispetto, Lealtà, Cura, Responsabilità

1. **Rispettare la normativa privacy**
2. **Essere leali e trasparenti**
3. **Avere cura dei dati personali**
4. **Assumersi la Responsabilità**



Grazie dell'attenzione


Ing. Emilio Malizia

DPO and Privacy Governance

Cel.. 347.5017590

www.studiomalizia.it

info@studiomalizia.it



Ing. Emilio Malizia - DPO